

“MEDIOBANCA S.p.A.

CODICE DI COMPORTAMENTO

(Internal dealing)

Edizione: ottobre 2003

Premessa

Il presente Codice di Comportamento (il “Codice”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, è adottato ai sensi degli articoli 2.6.3, 2.6.4 e 2.6.4 bis del “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” e relative istruzioni (il “Regolamento” e le “Istruzioni”) deliberato il 29 aprile 2003 e approvato da Consob con delibera n. 14169 del 16 luglio 2003. Il Codice è diretto a disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi di comportamento e informativi inerenti alle operazioni effettuate per conto proprio dalle “*persone rilevanti*” sui titoli di Mediobanca e le relative comunicazioni nei confronti del mercato. Rimangono ferme le disposizioni di cui al Codice interno di comportamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2000.

1. Persone rilevanti

Sono *persone rilevanti*:

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci effettivi;
- b) il Direttore Generale, il Condirettore Generale, i membri dell’Alta Direzione responsabili di aree d’affari.

Il Consiglio di Amministrazione provvede periodicamente alla verifica ed eventualmente all’aggiornamento della lista delle *persone rilevanti* come sopra individuate.

2. Fattispecie oggetto dell’obbligo di comunicazione da parte delle *persone rilevanti*

Ciascuna *persona rilevante* comunica alla Funzione Affari Societari di Mediobanca, nei termini e con le modalità precisate al successivo punto 3., le operazioni effettuate su:

- a) strumenti finanziari quotati aventi contenuto di capitale emessi da Mediobanca;

- b) strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere strumenti finanziari aventi contenuto di capitale quotati emessi da Mediobanca;
- c) strumenti finanziari derivati, nonché *covered warrant*, aventi come attività sottostante strumenti finanziari quotati emessi da Mediobanca aventi contenuto di capitale, anche quando l'esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti.

Ai fini di quanto sopra:

- I) si tiene conto delle operazioni compiute da ciascuna "*persona rilevante*", dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori, o fatte compiere da persone interposte, fiduciari o società da essa controllate;
- II) non si tiene conto delle operazioni di prestito titoli in cui la "*persona rilevante*" o gli altri soggetti di cui al punto I) assumano la posizione di prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;
- III) non si tiene conto delle operazioni il cui ammontare, anche cumulato, sia inferiore a quello indicato al successivo punto 3.;
- IV) non si tiene conto dei trasferimenti effettuati, anche per interposta persona o tramite fiduciari, da ciascuna persona rilevante al coniuge non legalmente separato e ai figli minori;
- V) non si tiene conto delle operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddove la persona rilevante rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni relative agli strumenti finanziari di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportate.

La comunicazione non è dovuta nel caso di operazioni relative ad atti di esercizio di stock options o di diritti di opzione, precisandosi che permangono oggetto di comunicazione le vendite delle azioni oggetto di tali stock options o di diritti di opzione.

Ai fini della determinazione dell'ammontare cumulato delle operazioni, si precisa che:

- in caso di pluralità di operazioni effettuate in ciascuna decade di riferimento occorre procedere alla somma delle operazioni anche di segno opposto (es. acquisti e vendite) e anche su strumenti finanziari diversi;
- per gli strumenti finanziari derivati, i *covered warrant* o i *warrant*, il controvalore nozionale è calcolato come il prodotto tra il numero di azioni controllate dallo strumento e il prezzo ufficiale

dell'attività sottostante, rilevato il giorno di conclusione delle operazioni.

3. Termini e modalità per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione da parte delle *persone rilevanti*

Le *persone rilevanti* comunicano alla Funzione Affari Societari di Mediobanca - entro il secondo giorno di calendario successivo al termine di ciascuna decade solare - le operazioni di cui al punto 2. che nell'arco della decade di riferimento risultino, singolarmente o tra loro cumulate, di importo pari o superiore alla soglia di € 5.000.

Le *persone rilevanti* comunicano altresì senza indugio alla medesima Funzione Affari Societari di Mediobanca le operazioni di cui al punto 2. effettuate e non precedentemente comunicate nel termine di 10 giorni, che risultino, singolarmente o tra loro cumulate, di importo superiore alla soglia di € 25.000 (cosiddette "*operazioni significative*").

La Funzione Affari Societari di Mediobanca provvede – secondo tempi e modi stabiliti dal Regolamento e relative Istruzioni - alla comunicazione al mercato delle informazioni ricevute.

Le informazioni sono fornite per iscritto da parte di ciascuna *persona rilevante* secondo il tracciato in allegato (cosiddetto *filing model*) da inviare alla Funzione Affari Societari di Mediobanca utilizzando di regola il seguente indirizzo di posta elettronica: *internal.dealing@mediobanca.it*. Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno pervenire – con preavviso telefonico – via fax al n. 02 8829550, oppure con consegna *brevi manu* o spedite con *raccomandata A.R.* al seguente indirizzo postale:

MEDIOBANCA S.p.A.
Affari Societari
Piazzetta E. Cuccia n. 1
20121 MILANO

4. Limitazione all'effettuazione di operazioni

Alle *persone rilevanti* è fatto divieto di compiere operazioni sugli strumenti finanziari individuate al punto 2. nei seguenti periodi:

- a) nei 30 giorni precedenti la comunicazione al pubblico dell'approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione, del

- progetto di bilancio annuale e della relazione semestrale di Mediobanca;
- b) nei 15 giorni precedenti la comunicazione al pubblico dell'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, dei risultati trimestrali di Mediobanca.

Per quanto concerne l'esercizio di stock options valgono i divieti di cui ai Regolamenti dei Piani di stock options approvati dal Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2003.

E' fatta comunque salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, senza necessità di ulteriore specifica autorizzazione del Consiglio stesso, di individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di operazioni è soggetta a limiti e condizioni, dandone immediata comunicazione alla Funzione Affari Societari di Mediobanca e alle *persone rilevanti*.

Le *persone rilevanti* possono compiere operazioni nei periodi di cui ai precedenti punti a) e b) solo nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato. La valutazione della sussistenza di una situazione di necessità soggettiva è rimessa al giudizio insindacabile congiunto del Presidente e del Direttore Generale.

5. Sanzioni

Fatta salva la possibilità per Mediobanca di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del Codice, l'inosservanza degli obblighi di dichiarazione o delle limitazioni all'effettuazione di operazioni comporta: (i) per i lavoratori dipendenti, l'applicazione delle sanzioni di tipo disciplinare previste dalle vigenti norme contrattuali, (ii) per gli Amministratori e i Sindaci effettivi, sarà il medesimo Consiglio a deliberare il provvedimento da adottare commisurandolo alla gravità della violazione sino alla possibilità di proporre all'Assemblea la revoca *per giusta causa* del Consigliere o del Sindaco inadempiente.

6. Aggiornamento del Codice

La Funzione Affari Societari di Mediobanca ha il compito di monitorare l'applicazione e l'efficacia del Codice rispetto alle finalità perseguite dallo stesso, per eventualmente sottoporre al Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente modifiche o integrazioni.

7. Accettazione del Codice

L'accettazione del presente Codice da parte di ciascuna *persona rilevante* viene effettuata mediante sottoscrizione del modulo riportato in allegato. La Funzione Affari Societari di Mediobanca conserva le dichiarazioni scritte con le quali le *persone rilevanti* danno atto della piena conoscenza ed accettazione del Codice stesso.

8. Entrata in vigore

Il Codice nella versione di cui sopra entrerà in vigore dal 1° novembre 2003.